COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

101.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

In morte del senatore Donat-Cattin:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Bianchi Fortunato (gruppo DC) 4

Cavicchioli Andrea (gruppo PSI) 4

Cima Laura (gruppo verde) 4

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 4

Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS) . . 3

Inversione dell'ordine del giorno:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 4

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):

Poli Bortone ed altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri; Francese ed altri; Biondi: Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro *(Approvati, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificati dalla XI Commissione permanente del Senato)* (1818-1192-1316-1378-1379-3828-B) 5

Mancini Vincenzo, *Presidente* 5, 6, 9, 19

Anselmi Tina (gruppo DC), *Relatore* 5, 18

Bissi Gianpaolo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 6

Breda Roberta (gruppo PSI) 8

Cima Laura (gruppo verde) 16

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 6, 18

PAG.

Diaz Annalisa (gruppo sinistra indipendente) 16

Ghezzi Giorgio (gruppo comunista-PDS) . . . 8

Migliasso Teresa (gruppo comunista-PDS) . . 17

Sapienza Orazio (gruppo DC) 8

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 19

Sui lavori della Commissione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 19

Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS) . . 19

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464) 20

Mancini Vincenzo, *Presidente* . . . 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 29

Bianchi Fortunato (gruppo DC) 22

Gaspari Remo, *Ministro per la funzione pubblica* 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

Gelpi Luciano (gruppo DC), *Relatore* . 20, 21, 22 23, 24, 26, 27, 29

Loiero Agazio (gruppo DC) 24, 26

Lucenti Giuseppe (gruppo comunista-PDS) 22, 24

Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS) . . 28

PAG.

Picchetti Santino (gruppo comunista-PDS) . 25

Sapienza Orazio (gruppo DC) 25

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (5247) 29

Mancini Vincenzo, *Presidente* 29

Disegno e proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici ed in materia di occupazione giovanile (4384-*bis*);

Corsi ed altri: Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alle unità sanitarie locali o all'INPS (3892) 29

Mancini Vincenzo, *Presidente* 29

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048) 30

Mancini Vincenzo, *Presidente* 30

La seduta comincia alle 16,15.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, l'onorevole Alinovi è sostituito dall'onorevole Bianchi Beretta.

In morte del senatore Donat-Cattin.

PRESIDENTE. Prima di dare inizio ai nostri lavori, i colleghi mi consentiranno (e sono certo di interpretare anche i loro sentimenti) di rivolgere un pensiero commosso e riverente alla memoria di un amico, con il quale abbiamo avuto momenti intensi di collaborazione anche in questa Commissione.

È con grande commozione e dolore che abbiamo appreso la triste notizia della dipartita del senatore Carlo Donat-Cattin, ministro del lavoro.

Lo ricordiamo come uomo di ingegno, colto, preparato, con forte retroterra culturale, volitivo, tenace; è stato davvero un protagonista delle vicende politiche di questi anni.

Uomo che nella esperienza sindacale prima, nella lotta politica interna di partito poi, nell'impegno parlamentare come negli incarichi governativi che ha per lunghi anni ricoperto, ha dato un contributo notevole, improntato a grande capacità di capire le profonde modificazioni della società e di coglierne i fermenti in corso; di elaborare, con intuizioni originali e con spiccata attitudine progettuale, le soluzioni che riteneva più opportune ed adeguate.

Politico contro corrente, è stato detto, spesso spigoloso, dalla forte personalità, talvolta ha sorpreso per l'estemporaneità dei suoi comportamenti e per la cruda espressione di giudizi e di valutazioni, ma ha caratterizzato il suo lavoro attraverso un generoso, coerente e leale impegno mai venuto meno.

Personaggio in qualche modo atipico, scomodo, è stato detto, incapace però di piegarsi alla *routine* del quotidiano.

Combattente deciso, fedele interprete degli ideali di giustizia, di democrazia e di libertà, per i quali ha lottato con convinzione, mai scendendo a compromessi rispetto ai princìpi, ai valori nei quali credeva.

Provato severamente da vicende familiari che hanno lasciato certo tracce non secondarie nel suo animo e nel suo fisico, ha ciononostante fino all'ultimo continuato a recare un contributo significativo senza fughe o latitanze.

Cattolico convinto, in continuità con la tradizione più autentica dell'impegno dei cattolici democratici, lascia un vuoto nel partito della democrazia cristiana che lo deve annoverare tra i militanti e i dirigenti più impegnati e consapevoli, avendo concorso a scrivere pagine di storia significative.

Al gruppo parlamentare della democrazia cristiana rivolgo le espressioni del sincero cordoglio, alla famiglia le più vive condoglianze, certo di interpretare l'unanime sentimento dei colleghi della Commissione.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, il gruppo parlamentare comunista-PDS ha

già avuto modo di esprimere alla famiglia e alla democrazia cristiana le sentite condoglianze per la scomparsa del senatore Carlo Donat-Cattin. Vogliamo nell'occasione associarci alle parole da ella espresse, che consideriamo rivolte anche a nome del gruppo parlamentare comunista-PDS.

FORTUNATO BIANCHI. Signor presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il presidente per le parole di alta considerazione che ha riservato al senatore Carlo Donat-Cattin, con il quale sono entrato in questa Camera nel 1958. In quel momento si è aperta una lunga esperienza comune, che prendeva le mosse anche da una fase preparatoria precedente, maturata nel movimento sociale dei lavoratori cristiani, nel sindacato, e che mi ha visto non sempre in sintonia con le sue prospettive e proiezioni, con le sue prese di posizione che in certi momenti, proprio per la sua forte personalità, erano espressione di una intelligenza vivissima, dell'istinto che era ancorato, ovviamente, anche alla formazione morale, sociale, politica comune, nonostante tutto certe volte anche in posizione di non perfetta sintonia. Posso sollecitarvi, onorevoli colleghi, non perché Carlo Maria Donat-Cattin è venuto meno ma perché lo sento, ad esprimere posizioni di assoluta considerazione ed anche devozione per quanto egli ha rappresentato. In certi momenti il suo temperamento eccezionale mi sembrava quasi il riflesso di un aspetto meno duro al quale il senatore Donat Cattin intendeva reagire con tutte le sue forze prima verso se stesso e poi nei confronti degli altri. Indubbiamente la sua figura lascerà una traccia nella storia politica e parlamentare del nostro paese; credo come lui in determinati valori e certamente riserverò anche nella mia intimità spirituale tanti ricordi e tanta devozione nei suoi confronti.

ANDREA CAVICCHIOLI. Anche il gruppo socialista si associa alle parole del presidente e conferma quanto i dirigenti del partito hanno espresso nell'immediatezza dell'evento. In questi momenti si rischia di cadere nella retorica ed io non voglio assolutamente incorrere in questo pericolo, desidero solo offrire una testimonianza personale di vita vissuta accanto ad un uomo che senz'altro era problematico e per certi versi anche difficile. Vicende vissute insieme di recente, relative ad alcune leggi di spessore che hanno fatto discutere nel paese, avevano mostrato un politico diverso, un uomo di parola che una volta compiuta una scelta era in grado di condurla fino in fondo e di sopportarne il peso.

Credo che ciò debba costituire per tutti noi un esempio ed un'immagine da tenere presente per il nostro impegno futuro.

GAETANO COLUCCI. Al di là degli episodi di asprezza che hanno visto non poche volte il Movimento sociale italiano-destra nazionale in contrasto con il senatore Donat Cattin, di fronte a questo evento, di fronte al grande mistero della morte, il mio gruppo non può che associarsi alle parole del presidente ed esprimere il proprio cordoglio alla famiglia ed ai colleghi di partito del senatore.

LAURA CIMA. Anche a nome del gruppo verde, desidero esprimere una profonda partecipazione al dolore della famiglia e del partito della democrazia cristiana per la scomparsa del senatore Donat-Cattin.

PRESIDENTE. Come credo sia doveroso, nel rinnovare le condoglianze già espresse, mi incaricherò di inviare domani stesso alla famiglia del senatore Donat Cattin lo stralcio degli atti parlamentari che si riferiscono a questi momenti di commemorazione.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il testo unificato concernente le azioni positive per le pari opportunità.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno e delle proposte di legge Poli Bortone ed altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri; Francese ed altri; Biondi: Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (Approvati, in un testo unificato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificati dalla XI Commissione permanente del Senato) (1818-1192-1316-1378-1379-3828-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone, Almirante, Pazzaglia, Tatarella, Berselli, Parigi, Rubinacci; Migliasso, Francese, Bianchi Beretta, Balbo, Boselli, Calvanese, Diaz, Capecchi, Ceci Bonifazi, Colombini, Dignani Grimaldi, Fagni, Filippini Giovanna, Gelli, Ghezzi, Levi Baldini, Lodi Faustini Fustini, Mainardi Fava, Minozzi, Montanari Fornari, Montecchi, Pallanti, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Sanna, Turco, Umidi Sala; Turco, Francese, Lodi Faustini Fustini, Migliasso, Balbo, Diaz, Albertini, Angeloni, Barbieri, Becchi, Beebe Tarantelli, Bernasconi, Bernocco Garzanti, Bertone, Bevilacqua, Bonfatti Paini, Boselli, Capecchi, Ceci Bonifazi, Colombini, Conti, Cordati Rosaia, Dignani Grimaldi, Di Prisco, Fachin Schiavi, Fagni, Filippini Giovanna, Finocchiaro Fidelbo, Gelli, Gramaglia, Levi Baldini, Lo Cascio Galante, Lorenzetti Pasquale, Mainardi Fava, Mammone, Masini, Minozzi, Montanari Fornari, Montecchi, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Pinto, Romani, Sangiorgio, Sanna, Serafini Anna Maria, Serra, Taddei, Umidi Sala, Pallanti; Francese, Lodi Faustini Fustini, Migliasso, Balbo, Diaz, Albertini, Angeloni, Barbieri, Becchi, Beebe Tarantelli, Bernasconi, Bernocco Garzanti, Bertone, Bevilacqua, Bonfatti Paini, Boselli, Capecchi, Ceci Bonifazi, Colombini, Conti, Cordati Rosaia, Dignani Grimaldi, Di prisco, Fachin Schiavi, Fagni, Filippini Giovanna, Finocchiaro Fidelbo, Gelli, Gramaglia, Levi Baldini, Lo Cascio Galante, Lorenzetti Pasquale, Mainardi Fava, Mammone, Masini, Minozzi, Montanari Fornari, Montecchi, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Pinto, Romani, Sangiorgio, Sanna, Serafini Anna Maria, Serra, Taddei, Turco, Umidi Sala, Pallanti; Biondi: « Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro », già approvati in un testo unificato dalla nostra Commissione nella seduta del 21 dicembre 1990 e modificati dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 marzo 1991.

Ricordo ai colleghi che, trattandosi di un testo già approvato da questo ramo del Parlamento e successivamente modificato dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, il riesame verterà unicamente su quelle parti cui sono state apportate variazioni e, più precisamente, gli articoli 1, 4, 7 e 8.

Comunico, ai colleghi che, in data odierna, la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

L'onorevole Anselmi ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche apportate dal Senato.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Ringrazio la Commissione per aver accolto la proposta di inversione dell'ordine del giorno, poiché ciò ci consentirà, io spero, di approvare definitivamente oggi stesso un testo molto atteso dal mondo delle donne e dalle organizzazioni sindacali, le quali hanno inserito questo tema nella piattaforma per il rinnovo dei contratti.

Come relatore propongo alla Commissione di recepire le modifiche apportate dai, Senato che, come ha ricordato il presidente, sono relative agli articoli 1, 4, 7 e 8.

All'articolo 1, comma 3, si inseriscono i datori di lavoro pubblici e privati tra coloro che possono promuovere le azioni positive previste nei primi due commi dello stesso articolo. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostanzialmente identico, vi è solo una modifica formale volta a sostituire l'espressione « qualsiasi atto o comportamento oggettivamente pregiudizievole che, anche in via indiretta, discrimini i lavoratori in ragione del sesso » con la seguente: « qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso ». Sempre all'articolo 4 è

stato soppresso il comma 5 e sono state introdotte alcune modifiche ai commi 5 e 6; per esempio, al comma 5 del nuovo testo invece che gli « elementi precisi e concordanti », con i quali il ricorrente deve motivare la discriminazione, si chiede allo stesso di fornire « elementi di fatto ». Nel comma 7 si prevede che il giudice nella sentenza fissi un termine per la definizione del piano. Infine, dopo il comma 10, è stato aggiunto il seguente: « Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ».

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati, mentre l'unica modifica apportata all'articolo 7 consiste nella sostituzione delle parole « pratiche relative » con le parole « atti relativi ».

Al comma 3 dell'articolo 8, che stabilisce che i consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni, sono state aggiunte le seguenti parole: « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza tecnico-professionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente legge ». Al comma 10 dello stesso articolo è stata introdotta una specificazione, per cui il riferimento è all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e ad una direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I restanti articoli 9, 10 e 11 non sono stati modificati.

In conclusione, esprimo un giudizio complessivamente positivo in ordine alle modifiche apportate dal Senato ed invito la Commissione ad approvare il testo unificato.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Come ha già osservato il relatore, il Senato ha apportato modificazioni al testo licenziato da questa Commissione, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole. Alcune modifiche sono di carattere prettamente tecnico, altre di carattere normativo. Su talune di queste ultime il Governo al Senato si è rimesso alla Commissione, ritenendo che la formulazione approvata alla Camera fosse migliore; tuttavia, si è trattato di mutamenti intervenuti con l'accordo di tutti i gruppi parlamentari, per cui il Governo ha ritenuto opportuno, appunto, rimettersi alla Commissione e non esprimere parere contrario.

Il giudizio sul provvedimento resta pertanto sostanzialmente positivo, come già il Governo aveva avuto modo di evidenziare nel corso della discussione in questo ramo del Parlamento. Auspico che il testo possa essere licenziato oggi definitivamente e possa fornire effettivamente una risposta concreta al problema delle pari opportunità, specialmente nell'ambito del lavoro, ma anche con riferimento alle più vaste e generali problematiche sociali. Probabilmente solo in futuro sarà possibile esprimere un giudizio sul lavoro svolto dal Parlamento, principalmente dal Comitato ristretto che ha elaborato l'ossatura del provvedimento.

Il Governo ringrazia i membri del Comitato ristretto, che hanno svolto un lavoro molto serio ed approfondito, nonché l'onorevole Anselmi, relatrice e presidente del Comitato stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

GAETANO COLUCCI. Non sono riuscito a seguire con la stessa velocità della cortesissima relatrice, onorevole Anselmi, la sua illustrazione delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Concordo con il rappresentante del Governo sul fatto che alcune di esse sono di carattere prettamente formale e pertanto possono senz'altro essere accolte favorevolmente; altre rivestono invece un profilo di natura sostanziale.

In particolare, mi riferisco al comma 1 dell'articolo 4. Mentre il testo da noi licenziato stabiliva che costituisce discriminazione, ai sensi della legge n. 903, qualsiasi atto o comportamento oggettiva-

mente pregiudizievole che, anche in via indiretta, discrimini i lavoratori in ragione del sesso, l'XI Commissione del Senato ha sostituito la dizione « comportamento oggettivamente pregiudizievole » con quella di « comportamento che produca un effetto pregiudizievole ». Sulla base di questa formulazione, qualora ci si trovi di fronte ad un fatto oggettivamente pregiudizievole, questo non è considerato atto discriminatorio nei confronti delle lavoratrici fino a quando non produce l'effetto pregiudizievole. Pertanto, la modifica non è solo formale o lessicale, ma profondamente sostanziale, perché muta la filosofia e l'impostazione dell'articolo.

Non intendo frapporre ostacoli all'approvazione del testo, che riveste carattere di urgenza, come è stato evidenziato dalla nostra Commissione quando, prima delle festività natalizie, lo ha licenziato e come è nelle aspettative delle immediate destinatarie della legge; ma desidero far notare che in effetti è stata modificata la portata della norma.

ORAZIO SAPIENZA. Poiché non ho potuto farlo in occasione dell'approvazione in prima lettura del provvedimento, desidero esprimere ora la profonda soddisfazione mia e del mio gruppo su un provvedimento che non è retorico definire storico, che consente finalmente di avviare una politica fattiva per lo sviluppo di azioni positive nei confronti delle donne sul posto di lavoro e nella società. Si tratta di un testo sul quale hanno lavorato soprattutto le parlamentari di questa Commissione, che ha subito modifiche, alcune delle quali di non poco conto, e che oggi può essere valutato con cautela. Certamente nei mesi e negli anni futuri avremo modo di verificare i suoi effetti in maniera più compiuta, attraverso l'esperienza quotidiana; in quella fase sarà eventualmente possibile modificarlo in alcune parti, se si riterrà opportuno farlo.

Oggi dobbiamo sottolinèare che il provvedimento è senz'altro positivo e che finalmente, come ho già osservato, apre una pagina nuova nella storia della parità uomo-donna, una pagina che da alcune parti non si voleva assolutamente aprire. Ricordo le polemiche che sono sorte nel mondo dell'imprenditoria quando abbiamo discusso questo provvedimento; ricordo i documenti, pervenuti anche a questa Commissione, con i quali si chiedeva addirittura di bloccare il disegno di legge poiché rischiava di introdurre nei rapporti di lavoro elementi tali da pregiudicare l'andamento delle relazioni industriali ed il rendimento delle donne nel lavoro.

Abbiamo lasciato tutte queste polemiche alle nostre spalle e siamo giunti alla fase finale che – ripeto – considero storica. Nessuno di noi intende farsi sfuggire l'occasione di affermare con orgoglio che era presente nel momento in cui il Parlamento approvava questo provvedimento.

GIORGIO GHEZZI. Interverrò soltanto su alcuni punti di carattere specifico, perché condivido pienamente il giudizio espresso dall'onorevole Anselmi sulle modifiche apportate dal Senato. Il testo, infatti, è stato migliorato in qualche parte da un punto di vista tecnico, ma non è stata stravolta la sua impostazione originaria la quale, quindi, rimane quella varata nel dicembre scorso da questo ramo del Parlamento e auspico che alla fine della seduta odierna diverrà una legge della Repubblica.

Desidero, comunque, svolgere alcune puntualizzazioni a proposito del comma 1 dell'articolo 4 dove l'espressione « qualsiasi atto o comportamento oggettivamente pregiudizievole » è stata sostituita con la seguente: « qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole ». La ragione di questa modifica mi sembra derivi dal fatto che il rinvio alla legge n. 903 del 1977 comporta anche un rinvio alle sanzioni penali in essa previste; parlare di oggettività potrebbe sembrare in contraddizione con il fatto che perché un comportamento costituisca reato è comunque necessario un elemento intenzionale, doloso o colposo. Tale contraddizione è sicuramente insita nel testo varato dalla Camera. Il Senato, introducendo la distinzione tra produzione di danno intenzionale e produzione di danno per effetto (introdotta recentemente in dottrina), ha evitato di incorrere in una critica che sarebbe stata fondata.

Personalmente, come forse anche altri colleghi, avrei preferito mantenere l'unificazione della giurisdizione in materia di azioni di carattere discriminatorio presso il pretore in funzione di giudice del lavoro prevista dal comma 5 dell'articolo 4 nel testo della Camera che, invece, è stato soppresso dal Senato. Dobbiamo tuttavia ricordare che è in corso presso il Ministero del lavoro, la trattativa per il rinnovo complessivo della disciplina del pubblico impiego che mira alla sua contrattualizzazione, nell'ambito della quale con ogni probabilità sarà generalizzata l'unificazione della giurisdizione. Pertanto, ritengo opportuno superare la mia propensione personale per accettare una visione forse conservativa dell'esistente, però più realistica.

Appare importante, poi, che sia rimasto inalterata la previsione relativa all'onere della prova prevista dal comma 6 dell'articolo 4 del testo della Camera: è stata cioè mantenuta la distinzione tra una prima fase nella quale vengono allegati degli indizi che forniscono la cosiddetta prova *prima facie*, e quindi in termine di presunzione, giustamente introdotta dal Senato, ed una seconda fase nella quale, invece, l'onere della prova grava sul datore di lavoro. Ciò, inoltre, si pone in linea con la normativa europea e con la posizione della Corte suprema degli Stati Uniti in materia di discriminazioni.

In tal modo, inoltre, a mio parere si evitano possibili censure di incostituzionalità che teoricamente potrebbero essere sollevate. Infatti, invece di esprimersi in termini generici, vengono specificamente indicate le situazioni nelle quali la discriminazione può verificarsi: assunzioni, regimi retributivi, assegnazione di mansioni e qualifiche, trasferimenti, progressione in carriera e licenziamenti. Il regime dell'onere della prova, quindi non viene più relegato esclusivamente sul piano processualistico, ma assume una dimensione sostanzialistica, ponendo in tal modo la norma al riparo da qualunque eccezione di illegittimità costituzionale che, come sappiamo, molti hanno cominciato a sollevare.

Appare importante anche il mantenimento del richiamo all'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, contenuto nel comma 10 dell'articolo 4.

Quanto all'azione correttiva, invece, è venuta meno la sanzione della sospensione della fiscalizzazione degli oneri sociali, sostituita con quella, di modesta entità, prevista dall'articolo 650 del codice penale. Si tratta comunque di una sanzione penale, come tale in grado di esercitare con una certa efficacia un carattere di deterrenza.

Inoltre, tale sanzione va integrata con quella prevista al comma successivo, che comporta la possibilità di applicare, in caso di accertamento di comportamenti discriminatori, le sanzioni previste dall'articolo 3 dello statuto dei lavoratori.

Un'ulteriore osservazione riguarda il comma 3 dell'articolo 8 che contiene il riferimento ai consiglieri di parità; a mio parere sarebbe stato opportuno mantenere la fissazione di un termine per la loro designazione e la previsione delle eventuali conseguenze legate all'inosservanza di tale termine.

Mi sono soffermato su questi temi sollecitato anche dagli interventi dei colleghi; desidero tuttavia ribadire il mio giudizio positivo sulle modifiche apportate dal Senato che in alcuni casi apportano al testo miglioramenti di carattere tecnico e consentono quindi di approvare una legge importante non solo per le donne ma per tutti noi, poiché introduce nell'ordinamento giuridico princìpi evolutivi e rappresenta un grande esempio di progresso e di civiltà.

ROBERTA BREDA. Interverrò brevemente, perché abbiamo avuto modo più volte di entrare nel merito del provvedimento. A nome del gruppo socialista, esprimo il consenso al varo definitivo del testo, che ci pone finalmente nella condizione di avere a disposizione uno strumento operativo a favore non tanto di una generica emancipazione femminile – che per fortuna non appartiene più alla nostra discussione politica odierna – quanto del sostanziamento di un diritto purtroppo negato, quello della pari dignità (sottolineo

il termine « dignità » perché è esemplificativo e più compiuto rispetto all'espressione « pari opportunità ») per quanto riguarda l'universo femminile, l'accesso al mercato del lavoro e alla carriera.

Il provvedimento ha avuto un *iter* molto contrastato, rispetto al quale occorre sottolineare la sensibilità politica dimostrata dal Governo e dall'intera Commissione lavoro, che pure ha affrontato in termini dialettici alcuni scontri su aspetti non secondari del testo; l'esame ha rappresentato anche un'autentica corsa nei confronti del tempo, al fine di adeguare ed armonizzare la nostra legislazione a quella europea in materia.

Mi sembra pertanto che un assenso politico vada espresso in maniera compiuta e piena, con un ringraziamento che deve essere rivolto non solo alla Commissione, per la sensibilità dimostrata, ma anche a tutti coloro che dall'esterno hanno fornito un utile apporto: valga per tutti l'esempio delle organizzazioni sindacali per quanto riguarda la stesura definitiva del testo.

Resta solo da sottolineare – ed è questa la considerazione conclusiva che mi sento di esprimere – che la vera battaglia politica si verificherà sul terreno concreto dell'applicazione di un provvedimento così contrastato, per cui sarà necessario lo stesso tipo di vigilanza e di attenzione che ha concorso in maniera non residuale all'elaborazione definitiva del testo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla XI Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire le diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazioni e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono attualmente sottorappresentate, in particolare nei settori d'avvenire e ai livelli di responsabilità;

e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 8, dai centri per le parità e le pari opportunità a livello nazionale locale e aziendale, comunque denominati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta

delle organizzazioni sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

La XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire le diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazioni e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono attualmente sottorappresentate, in particolare nei settori d'avvenire e ai livelli di responsabilità;

e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 8, dai centri per le parità e le pari opportunità a livello nazionale locale e aziendale, comunque denominati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle organizzazioni sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della XI Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Azioni in giudizio).

1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento oggettivamente pregiudizievole che, anche in via indiretta, discrimini i lavoratori in ragione del sesso.

2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento della attività lavorativa.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole « dell'uno o dell'altro sesso », fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso

costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere, anche tramite, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

5. L'azione per la dichiarazione delle discriminazioni di cui ai commi 1 e 2 è promossa davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro.

6. Quando l'attore o il ricorente abbia motivato con elementi precisi e concordanti – desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti – l'esistenza di una situazione di discriminazione basata sul sesso, spetta al convenuto responsabile dell'atto o del comportamento l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

7. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento disciminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal consigliere di parità istituto a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio istruttorio di cui all'articolo 7. Ove il parere non venga reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, esso si intende reso in senso favorevole.

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni, ordina al datore di lavoro, sentite le rappresentanze aziendali, ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché il consigliere regionale per la parità competente per territorio, di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

9. Per il periodo di inosservanza del decreto emesso a norma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonché della sentenza di cui al comma 8, è sospesa la fiscalizzazione degli oneri di cui gode il datore di lavoro.

10. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stupulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'Ispettorato del lavoro ai ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa se necessario, la revoca del benficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste.

La XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Azioni in giudizio).

1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.

2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento della attività lavorativa.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole « del-

l'uno o dell'altro sesso » fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 2, competente per territorio.

5. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto – desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti – idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della disriminazione.

6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal consigliere di parità istituto a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio istruttorio di cui all'articolo 7, da allegare al ricorso stesso, e sentita la Commissione regionale per l'impiego. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso può essere comunque proposto.

7. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché il consigliere regionale per la parità competente per territorio, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano.

8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si applica l'articolo 650 del codice penale richiamato dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

9. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2 posti in essere da imprenditori ai quali siano stati accordati benfici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'Ispettorato del lavoro ai ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste.

10. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della XI Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modifacati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Collegio istruttorio e segreteria tecnica).

1. Per l'istruzione delle pratiche relative alla individuazione e alla rimozione delle

discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 5, che lo presiede;

b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;

c) un dirigente superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*;

e) il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Ove si renda necessario per le esigenze d'ufficio, i componenti di di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 5 possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.

4. Il Comitato ha facoltà di deliberare in ordine alla stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche.

La XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Collegio istruttorio e segreteria tecnica).

1. Per l'individuazione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 5, che lo presiede;

b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;

c) un dirigente superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*;

e) il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Ove si renda necessario per le esigenze d'ufficio, i componenti di di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 5 possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.

4. Il Comitato ha facoltà di deliberare in ordine alla stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della XI Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Consiglieri di parità).

1. I consiglieri di parità di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per l'impiego.

2. A livello provinciale è nominato un consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale per l'impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con facoltà di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per l'impegno operanti nell'ambito della medesima provincia.

3. I consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni. Tale designazione deve essere effettuata entro quattro mesi dalla richiesta da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; ove la regione non designi, previo ulteriore invito a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni il ministro del lavoro e della previdenza sociale procede alla nomina.

4. Il consigliere di parità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è componente con voto deliberativo della commissione centrale per l'impiego.

5. Qualora si determini parità di voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.

6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della presente legge. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di parità sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parità presso gli enti locali regionali e provinciali.

7. Per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità possono richiedere all'Ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale.

8. I consiglieri di parità di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui all'articolo 4, comma 7, hanno facoltà di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

9. I consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal Comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la propria attività. I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il Comitato e il consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.

10. I consiglieri di parità di cui ai commi 1, 2 e 4 per l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio regionale del lavoro, l'ufficio provinciale del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale dei rapporti di lavoro. Tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario all'espletamento delle funzioni di consiglieri di parità. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può modificare la collocazione del consigliere di parità nell'ambito del Ministero.

11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'onere relativo fa carico al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

12. Il consigliere di parità ha diritto, se lavoratore dipendente, a permessi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto deve darne comunicazione scritta

al datore di lavoro, di regola tre giorni prima.

La XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Consiglieri di parità).

1. I consiglieri di parità di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per l'impiego.

2. A livello provinciale è nominato un consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale per l'impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con facoltà di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per l'impiego operanti nell'ambito della medesima provincia.

3. I consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza tecnico-professionale di furata almento triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente legge.

4. Il consigliere di parità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è componente con voto deliberativo della commissione centrale per l'impiego.

5. Qualora si determini parità di voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.

6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della presente legge. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di parità sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parità presso gli enti locali regionali e provinciali.

7. Per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità possono richiedere all'Ispettorato del lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni della formazione e promozione professionale.

8. I consiglieri di parità di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui all'articolo 4, comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti la pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo 4.

9. I consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal Comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la propria attività. I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il Comitato e il consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.

10. I consiglieri di parità di cui ai commi 1, 2 e 4, per l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occuapazione e presso una direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali uffici assicurano le sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di parità. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può modificare la collaborazione del consigliere di parità nell'ambito del Ministero.

11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva pre-

senza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'onere relativo fa carico al bilancio del Ministero del lavoro e dellla previdenza sociale.

12. Il consigliere di parità ha diritto, se lavoratore dipendente, a permessi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della XI Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 9, 10 e 11 non sono stati modificati.

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

LAURA CIMA. Abbiamo iniziato l'attuale legislatura sul peso di quella precedente, che era stata tanto promettente rispetto a leggi concernenti le donne, che poi non aveva praticamente attuato. Questa tappa importante e significativa, unita ad altre che abbiamo raggiunto in particolare in questa Commissione, segna la legislatura in modo molto chiaro da questo punto di vista. È stato compiuto un grosso sforzo ed un grosso passo avanti verso la concretezza rispetto alle pari opportunità uomo-donna in generale.

In particolare, questo provvedimento, che sta per divenire legge dello Stato grazie al nostro voto, apre una fase sicuramente nuova, nella quale mi auguro che le parti sociali, anche quelle che all'inizio avevano mostrato più resistenza (e l'hanno dimostrato in maniera molto accesa), possano invece comprendere fino in fondo la ricchezza che l'apporto delle donne, in una situazione di pari opportunità nel lavoro rispetto agli uomini, può comportare nella nostra attività produttiva.

Il problema quindi, come ha giustamente osservato l'onorevole Breda, non è semplicemente di equiparazione o di uguaglianza e di pari opportunità, ma è soprattutto un problema di apporto significativo da parte delle donne; se le sensibilità delle parti sociali si faranno vivaci come sono state le sensibilità del Parlamento al riguardo, effettivamente si potrà aprire nel nostro paese una nuova fase molto significativa.

Non intendo effettuare in questa sede tutte le valutazioni sulle modifiche apportate dal Senato, perché tra l'altro le osservazioni che sono state espresse molto puntualmente dall'onorevole Ghezzi mi trovano totalmente concorde. Credo che da oggi debba avere inizio un impegno di tutte le forze politiche e di tutte le parti sociali affinché la legge sia applicata, si apra questa nuova stagione e siano posti in essere degli incentivi anche culturali all'applicazione della legge, in modo tale che il suo spirito sia colto fino in fondo anche dalla parte imprenditoriale che, come è stato prima ricordato, ha avuto alcune resistenze ad affrontare questo punto di vista nuovo, questo modo molto più vivace di portare avanti il discorso delle pari opportunità e delle azioni positive all'interno del mondo del lavoro.

In conclusione, il gruppo verde (anche se non ha preso parte direttamente alla stesura iniziale del testo) esprimerà con soddisfazione un voto favorevole sul testo.

ANNALISA DIAZ. Credo di poter esprimere la soddisfazione del mio gruppo per l'approvazione di questa legge che, come è stato ricordato, ha incontrato forte opposizione nel mondo imprenditoriale e probabilmente ne incontrerà ancora; un conto, infatti, è arrivare al traguardo dell'approvazione di un testo, altro è applicare una cultura ed una politica delle pari opportunità che stentano ad affermarsi nel nostro paese.

Insieme alla soddisfazione per la conclusione di questo *iter* parlamentare, voglio sottolineare il clima di grande collaborazione che ha caratterizzato i lavori del Comitato ristretto ed il dibattito in Commissione e desidero ringraziare in particolare il rappresentante del Governo e la

relatrice onorevole Anselmi per la disponibilità dimostrata.

Avrei desiderato che questa legge fosse più chiaramente espressione dell'intenzione di attuare le pari opportunità anche sotto il profilo linguistico; invece, nonostante il fatto che nei primi articoli si faccia espresso riferimento alla necessità di operare interventi al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di questo obiettivo per la donna, successivamente la legge diventa neutrale e credo che da questo punto di vista potrà creare problemi in sede applicativa. La mancanza di coraggio nell'esplicitare il contenuto della legge va nella direzione di neutralizzare l'azione per le pari opportunità, attraverso l'uso di termini come « il ricorrente » o « il lavoratore » che sono suscettibili di essere interpretati anche in senso contrario.

Tale considerazione, comunque, non impedisce di condividere il testo nel suo complesso; ritengo, anzi, che alcune correzioni apportate dal Senato siano opportune ed importanti, come sottolineato dall'onorevole Ghezzi. Concordo pienamente, comunque, con quanto affermava la collega Breda circa il fatto che sarà nella fase attuativa che diverrà importante conservare il consenso trasversale e la comunicazione con le organizzazioni sindacali e con le parti sociali per garantire alla legge una effettiva applicazione.

TERESA MIGLIASSO. In primo luogo vorrei rivolgere un ringraziamento assolutamente non formale all'onorevole Anselmi ed ai colleghi che nel corso del dibattito, sia in Comitato ristretto sia in Commissione, hanno così calorosamente partecipato alla definizione di questo testo. Altrettanto non formalmente vorrei ringraziare il presidente per la sollecitudine che ha dimostrato ed il sottosegretario Bissi per la passione e la competenza con cui ha contribuito ai nostri lavori.

Riteniamo molto importante che finalmente il nostro paese si sia dotato, attraverso questa legge, di una politica di azioni positive tese ad eliminare le disparità di fatto a cui sono ancora soggette le donne nel mondo del lavoro; ciò appare ancora più importante considerata la forte opposizione da più parti manifestata nei confronti di questa legge.

Finalmente le organizzazioni sindacali possono avvalersi di una legge di sostegno per l'iniziativa contrattuale, completando in tal modo l'opera iniziata con la legge n. 903 del 1977 che ha eliminato sul piano giuridico le discriminazioni che perduravano nei confronti delle donne in materia di lavoro, non riuscendo però a rimuovere gli atti discriminatori sostanziali.

Il provvedimento al nostro esame ci sembra realizzare quella parte del dettato costituzionale che assegna alla Costituzione ed alla legge il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona anche attraverso interventi specifici. Finalmente le donne avranno istituzioni e una pluralità di soggetti, dal comitato nazionale per la parità ai consiglieri della parità regionali e provinciali, a cui rivolgersi direttamente per far valere i propri diritti; potranno, anche solo sulla base di statistiche, chiedere che le aziende dimostrino di non averle discriminate nella carriera e nell'assunzione e spetterà al datore di lavoro dimostrare di non aver discriminato in ragione del sesso. Anche lo Stato e la pubblica amministrazione hanno l'obbligo di predisporre programmi di azioni positive per le proprie lavoratrici al fine di favorirne la carriera; così, forse, tra qualche tempo al vertice della pubblica amministrazione non ci saranno più così poche donne.

Questa legge, che è frutto del contributo di tanti colleghi e colleghe, ma che nasce soprattutto da un'iniziativa comune delle donne, deve misurarsi con quella che noi chiamiamo la differenza femminile e quindi con l'ambizione delle donne di vivere il tempo del lavoro insieme a tutti gli altri tempi, quello per sé, per la cura familiare, per la propria formazione. Stiamo comunque lavorando anche ad altri provvedimenti, quale quello sui congedi parentali, perché questo provvedimento non può realizzare da solo un'effettiva parità di opportunità fra uomini e donne; sicuramente, però, potrà costituire una

sponda per l'iniziativa delle donne e dar luogo ad una nuova politica per far crescere quella che abbiamo chiamato la forza delle donne nel mondo del lavoro e della società.

Per questi motivi il gruppo comunista-PDS esprime un voto largamente favorevole sul provvedimento.

TINA ANSELMI, *Relatore*. I miei ringraziamenti ai colleghi non possono certamente essere formali poiché se da parte della Commissione, e soprattutto delle colleghe, non vi fosse stata una forte volontà di raggiungere questo obiettivo, certamente oggi non saremmo qui a mettere un altro tassello significativo in una politica del lavoro e delle donne che ha trovato questa Commissione sempre molto attenta e puntuale. Si può dire, infatti, che buona parte delle leggi in materia di parità approvate nel nostro paese hanno avuto nel Ministero del lavoro e nelle Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento un punto di riferimento ed uno strumento attivo molto significativi.

Questo provvedimento giunge in un momento importante; non possiamo certo immaginare che le azioni positive vengano distribuite « a « pioggia », ma tutti insieme, forze politiche e sociali, dovremo sforzarci di promuoverle laddove possono significativamente contribuire alla rimozione delle discriminazioni dirette o indirette nei confronti delle donne. Sia in considerazione della formazione del mercato unico europeo sia rispetto ai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro dobbiamo impegnarci affinché la donna non si trovi sempre ai margini, ma viva il cambiamento inserendosi con determinate capacità. Penso alla sfida del mercato unico del lavoro, sfida che risulterebbe perdente qualora le donne non fossero preparate. Le azioni positive devono collocarsi nei settori più deboli, più significativi, in modo che questa occasione non sia perduta.

Per tali ragioni, sottolineo anch'io quanto è già stato osservato da altri colleghi. Questa legge dovrà essere seguita nel suo impatto nel paese; occorre che l'unità che si è realizzata fra le associazioni, le forze sindacali e i gruppi politici presenti nel Parlamento continui anche nel paese, al fine di produrre risultati esemplari e significativi e di rimuovere una cultura ancora arretrata: certe opposizioni che sono state espresse al di fuori del Parlamento erano frutto anche di una vecchia cultura che ancora non ha fatto i conti con una realtà nuova su cui dobbiamo operare.

Credo pertanto che il voto che ci accingiamo ad esprimere, e che mi auguro sia unanime, costituisca anche un elemento di sostegno degli interventi che dovremo operare nel paese; sappiamo quale compito anche promozionale potrà essere affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel sostenere ciò che le donne chiederanno nella contrattazione sindacale, nel sostenere le azioni positive che dovranno concretamente tradurre le esigenze e gli obiettivi sottolineati da questa legge.

Con questo ringraziamento e con questa dichiarazione di voto intendo sottolineare, a nome del gruppo della democrazia cristiana e delle donne del gruppo, un impegno che è stato assunto in Parlamento ma che si esprimerà ancora nel paese.

GAETANO COLUCCI. Nel riconfermare l'orientamento sostanzialmente positivo del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento in esame, così come esplicitato nel corso della prima lettura del testo, e quindi nel preannunciare il voto favorevole al provvedimento stesso, nonostante le modifiche apportate dal Senato, che in verità non mutano certamente l'impostazione e la filosofia del provvedimento, debbo tuttavia ribadire, al di là delle dotte disquisizioni dell'onorevole Ghezzi, il mio intimo convincimento che la modifica apportata dal Senato all'articolo 4 sia sostanziale e non soltanto formale. Infatti, mentre questa Commissione in prima lettura aveva fatto riferimento anche al comportamento oggettivamente pregiudizievole al di là degli effetti, con la modifica del Senato l'attenzione si sposta dal comportamento in sé agli effetti; in altri termini, nessun comportamento, pur obiettivamente e potenzialmente discriminatorio, sarà ritenuto tale fino a quando non avrà prodotto l'effetto pregiudizievole.

Tuttavia, al di là di queste osservazioni, preannuncio a nome del mio gruppo il voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Poli Bortone ed altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri; Francese ed altri; Biondi: « Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro » *(Approvati, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificati dalla XI Commissione permanente del Senato)* (1818-1192-1316-1378-1379-3828-B):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Hanno votato *sì* 32
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva – Vivi applausi).

Hanno votato sì:

Angeloni, Anselmi, Antonucci, Azzolini, Baghino, Battaglia Pietro, Bianchi, Bianchi Beretta, Breda, Cavicchioli, Cavigliasso, Cima, Cimmino, Colucci, Diaz, Gelpi, Ghezzi, Lodi, Lombardo, Mancini Vincenzo, Migliasso, Minucci, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rais, Rebecchi, Rotiroti, Samà, Tealdi, Turco e Vazzoler.

Sui lavori della Commissione.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, nelle scorse settimane ognuno di noi ha esercitato pressioni affinché si giungesse all'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sul provvedimento n. 3497 concernente la cassa integrazione. Ebbene, il parere è pervenuto; non entro nel merito di quest'ultimo, perché il mio intervento ha un altro senso. Faccio osservare che, mentre il testo che abbiamo testé licenziato è giunto al nostro esame in tempi rapidissimi (e giustamente siamo stati tutti concordi nell'approvarlo), non è stato possibile iscrivere all'ordine del giorno in sede legislativa il provvedimento in questione perché non sono stati ancora portati a termine alcuni adempimenti.

Peraltro, signor presidente (e le chiedo di fornirci in proposito una precisazione, per quanto le è possibile) risulterebbe che il Governo – il quale aveva insistito perché si introducessero emendamenti quale condizione per la sede legislativa – non abbia dato il suo assenso. Inoltre, da informazioni di cui dispongo e che mi auguro siano imprecise, mancherebbe anche l'assenso di diversi gruppi di questa Commissione, fra cui quello della democrazia cristiana.

Pertanto, signor presidente, se ciò risponde al vero (a me risultava, invece, esservi un consenso) e se non sarà possibile procedere in tempi brevi in sede legislativa, proporrò all'ufficio di Presidenza l'iscrizione del provvedimento e che sulla questione si apra il confronto politico, perché, pur non essendo obbligatorio procedere in sede legislativa, certamente il provvedimento non può giacere ancora per molto tempo senza essere trasferito in sede legislativa o senza essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Ognuno deve assumersi alla luce del sole le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Allo stato attuale, non sono in grado di dire quale sia l'orientamento dei gruppi, perché un solo orientamento – peraltro negativo – è stato manifestato, ed è quello del gruppo liberale. Il Governo formalmente non ha ancora fatto pervenire la propria adesione al trasferimento, ma posso affermare (anche se la

manifestazione di volontà è irrituale ed irrilevante ai fini regolamentari) che un istante dopo che la Commissione bilancio – da me sollecitata, come lei sa, a manifestare il parere – si è espressa, il Governo, nelle persone del ministro Cirino Pomicino e del sottosegretario Grippo, mi ha confermato il suo orientamento favorevole. Ho fatto loro osservare che il Governo, a norma di regolamento, avrebbe dovuto far pervenire il proprio assenso per le vie formali.

Inoltre, non essendo ancora stato assegnato il provvedimento in sede legislativa, non è possibile inserirlo all'ordine del giorno. I gruppi che ancora non l'hanno fatto sono stati sollecitati ad esprimere la loro posizione circa il trasferimento in sede legislativa del provvedimento riguardante la cassa integrazione e mi auguro che lo facciano il prima possibile. In caso contrario, inseriremo al più presto in calendario il provvedimento in modo da licenziarlo per l'Aula e ciascuno assumerà le proprie responsabilità.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego ».

Ricordo che nella seduta del 13 marzo scorso la Commissione aveva approvato in linea di princìpio alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi, mentre altri erano stati accantonati per essere approfonditi in sede di Comitato ristretto. Nella serata di ieri si è raggiunto un accordo su tutti gli emendamenti tranne uno per il quale il Governo si era riservato di esprimere un parere in questa sede.

Passiamo pertanto all'esame di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi accantonati per i quali, ricordo, la votazione deve intendersi in linea di princìpio non essendo necessario acquisire i prescritti pareri delle competenti Commissioni.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 2.4, soppressivo del comma 2 dell'articolo 2, già approvato in linea di princìpio il 13 marzo scorso. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Cavicchioli e altri 2.6.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Sono senz'altro favorevole al ripristino del secondo comma dell'articolo 2, così come sono favorevole all'emendamento Cavicchioli ed altri 2.6 poiché ha semplicemente il carattere di un'estensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli ed altri 2.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0.4.01.1 ed all'articolo aggiuntivo 4.01 in merito ai quali in sede di Comitato ristretto il Governo aveva espresso parere contrario anche per ragioni di copertura.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Ritiro sia l'articolo aggiuntivo sia il subemendamento e desidero presentare un'altro articolo aggiuntivo che non comporta oneri e prevede l'adeguamento triennale degli stipendi della dirigenza subordinatamente alle disponibilità di bilancio previste dalle singole leggi finanziarie.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 4-*ter*.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza pubblica, gli stipendi dei dirigenti civili dello Stato, e delle categorie di personale ad esse collegate, degli ufficiali con il grado di generale e di colonnello e dei professori universitari sono adeguati di diritto, ogni triennio, in misura percentuale pari alla media degli incrementi retributivi realizzati dalle altre

categorie di pubblici dipendenti nel triennio precedente secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 19 febbraio 1979, n. 27.

2. All'adeguamento triennale previsto dal comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

3. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata alla copertura finanziaria del relativo onere mediante l'autorizzazione della legge finanziaria di riferimento, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 relativamente ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

4.02.

Gelpi.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Non ho nulla in contrario se la norma rimane nell'ambito della riforma della dirigenza, altrimenti non posso essere d'accordo poiché è evidente che il Governo non può avere due volti, uno per la Commissione affari costituzionali ed uno diverso per la Commissione lavoro.

PRESIDENTE. Avevamo raggiunto un accordo nel senso di esprimere un parere soltanto sugli emendamenti accantonati. Non posso che applicare il regolamento, però debbo darle atto che il discorso politico è quello che lei ha richiamato.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Non sono in grado di verificare in questo momento se la norma sia analoga a quella contenuta nella legge di riforma della dirigenza. Poiché si tratta di una materia molto delicata, è necessario che il Governo proceda a tale verifica. Propongo pertanto di accantonare l'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli identici articoli aggiuntivi Cima ed altri 6.025, Biondi 6.026, Borruso 6.023 e Pallanti ed altri 6.030.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici articoli aggiuntivi Cima ed altri 6.025, Biondi 6.026, Borruso 6.023 e Pallanti ed altri 6.030, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore.

Ricordo ai colleghi che il Governo si era impegnato a verificare l'opportunità di affrontare e risolvere in questa fase la problematica affrontata dall'articolo. Erano stati sollevati dubbi e preoccupazioni soprattutto con riferimento all'ultima parte dello stesso, in cui si intravvedeva una sorta di riliquidazione della buonuscita, tenuto conto che attualmente al Senato si sta esaminando la disciplina dell'indennità di buonuscita come tale, mentre la norma al nostro esame ne regola solo un aspetto particolare.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Indubbiamente la questione è di notevole interesse e deve essere risolta, perché attraverso la mobilità si verificano quei passaggi da un'amministrazione all'altra che poi hanno necessità di essere regolati per ciò che concerne il trattamento di quiescenza. La disciplina attuale crea grosse difficoltà, perché non consente la ricongiunzione dell'indennità di buonuscita per il dipendente che abbia prestato servizio presso diverse amministrazioni dello Stato.

Peraltro, il comma 7 dell'articolo aggiuntivo 6.01 non appare molto chiaro; inoltre, mi sembra che la norma in esso contenuta abbia riflessi anche per chi non

è attualmente in servizio. Finché si tratta di porre rimedio alla condizione di coloro i quali passano da un'amministrazione ad un'altra, nel quadro della mobilità, non vi sono problemi; ma quando si effettuano altre operazioni, queste dovrebbero essere considerate nell'ambito del provvedimento generale all'esame del Senato. Pertanto, se si vuole anticipare una disciplina in questo senso nel disegno di legge al nostro esame, *nulla quaestio;* tuttavia, faccio nuovamente presente che è all'attenzione del Senato un provvedimento in cui tale questione viene trattata e considerata adeguatamente.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Accedo alla proposta del ministro e riformulo l'articolo aggiuntivo eliminando il comma 7 e mantenendo i primi sei commi.

GIUSEPPE LUCENTI. Indubbiamente l'eliminazione del comma 7 toglie pesantezza all'articolo aggiuntivo; tuttavia noi avvertiamo una perplessità che esprimeremo con una posizione di astensione, perché ci sembrerebbe molto più serio affrontare la questione all'interno di un provvedimento organico, che peraltro è già in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore così come modificato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Gelpi ed altri 6.08.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Sulla base degli orientamenti emersi in seno al Comitato ristretto ho proceduto alla rielaborazione del testo dell'articolo aggiuntivo 6.08 che risulta del seguente tenore:

ART. 6-*bis.*

1. I dipendenti civili dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della legge per i quali le attuali disposizioni prevedono il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, possono a domanda continuare a prestare servizio fino al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età anche nel caso che abbiano maturato quaranta anni di servizio pensionabile.

2. Il servizio in prolungamento è valutabile in ogni caso ai fini del trattamento previdenziale di buonuscita ed è computabile ai fini del raggiungimento dei quaranta anni di effettivo servizio, indipendentemente dai periodi comunque equiparabili.

3. La domanda di trattenimento in servizio deve essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età.

4. Nel primo anno di applicazione della presente legge la domanda prevista dal comma 1 può essere presentata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

6.08.

Gelpi, Mancini, Ciocci, Breda, Rotiroti.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Il Governo esprime parere favorevole.

GIUSEPPE LUCENTI. Preannuncio il voto contrario del gruppo comunista-PDS sull'articolo aggiuntivo 6.08 per ragioni di metodo e di merito. Circa il metodo, non ritengo che questa sia la sede per affrontare la materia che va invece inquadrata in un'ottica generale ed organica. Quanto al merito, a noi appare discutibile il fatto che a differenza di quanto è stato previsto per i dirigenti, la possibilità di andare in pensione a 67 anni venga disancorata dal requisito del raggiungimento del massimo di anzianità utile ai fini della pensione.

FORTUNATO BIANCHI. Già nel corso della precedente seduta avevo espresso la mia contrarietà nei confronti di questo emendamento. Nei giorni scorsi ho cercato di approfondirne ulteriormente la portata, anche alla luce delle dichiarazioni del ministro riguardo alle proiezioni future. A

titolo personale, poiché non sono riuscito a convincermi dell'opportunità di adottare una norma di questo tipo che non è finalizzata a mantenere la validità della struttura del pubblico impiego, dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gelpi ed altri 6.08, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli articoli aggiuntivi Colucci ed altri 6.020, Biondi 6.019, Borruso 6.021 e Ciocci 6.03.

Passiamo agli identici articoli aggiuntivi Mensurati ed altri 6.016 e Picchetti e Lucenti 6.014.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* La segreteria generale dell'Anci ha comunicato che c'è disponibilità da parte dell'associazione. Il Governo pertanto si rimette alla Commissione.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Mensurati ed altri 6.016 e Picchetti e Lucenti 6.014.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici articoli aggiuntivi Mensurati ed altri 6.016 e Picchetti e Lucenti 6.014, accettati dal relatore e sui quali il Governo si è rimesso alla Commissione.

(Sono approvati).

Passiamo agli identici articoli aggiuntivi 6.038 del relatore e Nucci Mauro ed altri 6.043, nonché all'articolo aggiuntivo Sapienza 6.054.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi.

In particolare, il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo 6.054 per una serie di considerazioni. La prima è che siamo ancora di fronte ai residui di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, che prevede la possibilità che gli incaricati di funzione superiore scavalchino il livello. La procedura che viene proposta dispone il passaggio in massa, con la conseguenza rappresentata da oneri imponenti, che necessariamente – poiché siamo nell'ordine di grandezza di centinaia di miliardi complessivamente – devono essere distribuiti in un arco di tempo abbastanza lungo perché possano essere assorbiti dal bilancio dello Stato.

Inoltre, faccio notare ai colleghi della Commissione che ci troviamo di fronte ad un ennesimo provvedimento che ancora una volta porta allo scavalcamento di posizioni. Il Governo ha avviato con i sindacati una trattativa per cercare di giungere ad una intesa che riduca nella misura massima possibile il danno che comunque lo Stato riceverà da questa disposizione che, ripeto, è contenuta in una legge del 1980.

In una situazione di questo genere, si è determinata nell'ambito dei sindacati una profonda spaccatura. Da una parte CISL e UIL sostengono la tesi di un passaggio, limitato a circa 30 mila unità, dilazionato nel tempo ma reale, da un livello inferiore ad un livello superiore, praticamente sulla scorta dell'anzianità di servizio, e – solo limitatamente ad una parte – per i più giovani che effettivamente, da dati certi, risultino aver espletato le mansioni, mentre per quelli più anziani non si richiede alcuna dimostrazione se non la volontà di raggiungere il livello superiore. Vi è quindi una richiesta che questo avvenga di fatto sulla scorta esclusivamente dell'anzianità. Dall'altra parte, la CGIL chiede che invece si proceda attraverso una selezione, per cui chi deve passare al livello superiore effettivamente si dimostri in grado di superare una prova, di serietà molto contenuta, denominata colloquio.

Sulla materia esiste un dissenso notevole; abbiamo cercato di arrivare ad una conclusione che mettesse d'accordo i sindacati, visto che si trattava di chiudere una delle tante norme disastrose contenute nella legge n. 312 e porre la parola « fine » ad una situazione che in effetti ha prodotto

guasti nell'ambito della pubblica amministrazione.

L'articolo aggiuntivo Sapienza 6.054 prende ad oggetto la tesi sostenuta da CISL e UIL; non rispetta le disponibilità finanziarie perché non prevede una graduazione negli anni riferibile alle coperture disponibili. Nella legge finanziaria di quest'anno abbiamo a disposizione solo 29 miliardi. Evidentemente qualunque richiesta di maggiore intervento « cozza » con l'impossibilità di potervi corrispondere. Con la percentuale del 15 per cento, che viene indicata come termine di misura rispetto alla consistenza dei ruoli organici, indubbiamente questa possibilità viene largamente superata.

Ritengo pertanto che questi articoli aggiuntivi debbano essere sottoposti nuovamente all'esame della Commissione bilancio. In quella sede il Governo, che sta esperendo un tentativo di ricomporre le posizioni delle organizzazioni sindacali, sarà in grado di suggerire una formula che possa per lo meno rimanere nei limiti delle disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Faccio presente che tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati in linea di princìpio saranno comunque inviati alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

Mi sembra comunque di aver capito che lei, signor ministro, sull'articolo aggiuntivo 6.054 non si sia espresso in termini negativi, ma abbia subordinato la determinazione finale al momento in cui lo stesso sarà esaminato per il parere dalla Commissione bilancio, soprattutto con l'indicazione delle modalità e dei criteri per la selezione.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Certamente.

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti se, alla luce di queste precisazioni, intendano mantenere gli articoli aggiuntivi.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 6.038.

AGAZIO LOIERO. Ritiro l'articolo aggiuntivo 6.043 di cui sono cofirmatario.

GIUSEPPE LUCENTI. Mi rendo conto che non bisogna mai meravigliarsi di nulla in fatto di innovazioni; si possono seguire percorsi infiniti, ma il pronunciamento del Governo che abbiamo appena ascoltato è veramente originale. Non vorrei esagerare nei giudizi, ma lo potrei definire da Ponzio Pilato. Si tratta di un atteggiamento incomprensibile nella sostanza; bisognerebbe dare per scontato che il ministro coscientemente nella sua responsabilità sia in grado di esprimersi favorevolmente o negativamente sui vari emendamenti. Il tipo di ragionamento che qui è stato espresso, che peraltro rivede precedenti pronunciamenti del Governo in senso contrario, è assolutamente incomprensibile nel suo significato.

Detto questo, confermiamo il nostro giudizio negativo e ci chiediamo se ci si stia rendendo conto del significato dell'argomento in discussione.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Cercherò di essere il più chiaro possibile. Ho già detto preliminarmente che il Governo ha il massimo interesse a chiudere la questione relativa alla legge n. 312 del 1980 perché essa è all'origine di un'infinita serie di provvedimenti che hanno portato alle grandi disfunzioni della pubblica amministrazione.

Gli ultimi due casi che rimangono aperti sono quelli che fanno riferimento ai commi 9 e 10. La questione affrontata dal comma 9 è stata risolta sulla base di pronunce ripetute del Consiglio di Stato nel senso che non è ammissibile parlare di scavalcamenti, ma solo di allineamenti, nell'ambito delle diverse figure professionali che si richiamano ai livelli.

Per quanto riguarda il comma 10, è evidente che si tratta di uno sfondamento limitato ad un solo livello. Il tentativo in atto, anche da parte di alcune organizzazioni sindacali, è quello non di limitarsi allo scavalcamento di un livello, ma di salire verso i livelli più elevati, partendo dal titolo di studio posseduto e non dall'attività effettivamente svolta.

Il primo tentativo del Governo è quello di dare un'applicazione retta che consenta eventualmente lo sfondamento di un solo livello, ancorandosi al fatto che la normativa comunque chiarisce un punto molto importante, che cioè la ragione dello sfondamento deve essere il possesso delle mansioni le quali, a loro volta, devono risultare da documenti certi. Questo è il punto fondamentale.

Le organizzazioni sindacali, invece, sottolineano che vi era un periodo precedente, indicato nell'emendamento in questione, in cui effettivamente l'esercizio di mansioni superiori non veniva ancorato ad una documentazione precisa, quindi tale da poter essere esibita. Tale interpretazione apre la strada ad una serie di posizioni indeterminate: le numerosissime domande che verrebbero presentate dovrebbero essere sottoposte per lo meno al vaglio di una rigorosa analisi e di un esame il quale provi le qualità ed il possesso di tutto quello che naturalmente l'aspirante al livello superiore è in grado di poter fornire in sede di prova.

Al riguardo i sindacati sono divisi; da una parte c'è chi sostiene la prova, dall'altra chi la respinge. Finora si è dunque determinata una situazione inconciliabile. Poiché ci troviamo all'ultima tappa dell'*iter* di una legge costellata da infinite polemiche, il Governo sta cercando da mesi di raggiungere un accordo. Questo non è stato ancora raggiunto; tuttavia il Governo desidera esperire un altro tentativo.

L'emendamento presentato dall'onorevole Sapienza contiene talune carenze perché indica un numero di posti attribuibili che non solo non esistono, ma che vanno molto al di là della copertura finanziaria a disposizione e che per l'esercizio in corso ammonta a 29 miliardi. È evidente che il Governo non può essere favorevole all'emendamento in questione; però, poiché il problema esiste e poiché esiste anche l'interesse di chiudere definitivamente la questione, il Governo si riserva, in sede di Commissione bilancio, tenuto conto della reale copertura finanziaria, di prospettare una soluzione accettabile per tutti. Nell'attuale situazione l'emendamento Sapienza non potrebbe essere accolto dalla Commissione bilancio perché privo di copertura.

Già precedentemente ho manifestato la piena disponibilità del Governo a fornire in quella sede una formula che risulti coperta dalle disponibilità finanziarie esistenti. Mi sembra che maggiore disponibilità e collaborazione non ci possa essere da parte del Governo, ma allo stato non sono in grado di proporre in questa sede la soluzione definitiva perché manca ancora l'esperimento di un ultimo tentativo di conciliazione che voglio fare.

ORAZIO SAPIENZA. La posizione del Governo è abbastanza chiara e non credo che si possa prestare ad equivoco alcuno. Accetto la sua impostazione perché ritengo che il problema, al di là dell'approdo finale, debba essere risolto prima che si proceda alla discussione dei nuovi contratti. Ecco perché insisto e chiedo ai colleghi del gruppo comunista-PDS di tenere conto delle assicurazioni del ministro e di accettarne le impostazioni.

PRESIDENTE. Il ministro si è dichiarato disponibile a verificare in un momento successivo le modalità per dare risposta a questo argomento. È vero che stiamo procedendo ad un'approvazione in linea di princìpio, ma mi sembra che, in base alle motivazioni date, approvare questo emendamento sarebbe come inviare alla Commissione bilancio un titolo senza contenuto.

SANTINO PICCHETTI. So che questa sera il ministro avrà un incontro con i sindacati proprio sulla questione di cui stiamo discutendo. Trattandosi di materia che presuppone il consenso sindacale, a meno che qui noi vogliamo metterci al di sopra dei sindacati e scegliere secondo attinenze di tipo ideologiche, logica vorrebbe che si

procedesse al ritiro di questo emendamento con l'auspicio del raggiungimento dell'intesa fra Ministero e sindacati.

Signor ministro, a mio giudizio non si pone solo un problema di copertura, ma anche di impostazione perché l'emendamento Sapienza ad un certo punto afferma che il personale in possesso della qualifica di cui al comma precedente, comunque in servizio dal 1° gennaio 1977, è inquadrato; quindi per questo personale fino al 1977 vale solo ed esclusivamente l'anzianità per passare subito al livello superiore. Invece il comma 10 dell'articolo 4 della legge n. 312 presuppone anche per tale personale la partecipazione a quel tipo di selezione.

Si tratta di una grossa questione. Vi è un automatismo che gli stessi sindacati cercano di controllare. Per noi il problema ha questa caratteristica, ferma restando la giustezza dell'impostazione globale; è una materia che va avanti nella contrattazione sindacale. Mi rivolgo all'onorevole Sapienza, che sa come devono essere gestite tali questioni; non è solo un problema di copertura, ma anche di impostazione.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Vorrei ricordare che stiamo parlando di posizioni apicali nel vecchio inquadramento, che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 312 sono state inserite in altri livelli ma di fatto hanno continuato a svolgere per un periodo non inferiore a cinque anni mansioni superiori. Credo si tratti di una norma di giustizia che risolve un problema annoso.

Desidero anche ricordare che non intendiamo scaricare nostre responsabilità su altre Commissioni, ma stiamo approvando in linea di princìpio emendamenti che risolvono questioni oggettivamente aperte. Se esistono problemi di costi e di copertura aggiuntivi rispetto a quelli previsti, credo che vi sarà la possibilità di un ulteriore approfondimento in sede di Commissione bilancio. Invito la nostra Commissione a valutare attentamente l'articolo aggiuntivo e, possibilmente, ad approvarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Sapienza 6.054, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Nucci Mauro e Loiero 6.050.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere contrario.

AGAZIO LOIERO. Ritiro l'articolo aggiuntivo 6.050.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici articoli aggiuntivi 6.049 del relatore e Nucci Mauro e Loiero 6.055.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere contrario.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 6.049.

AGAZIO LOIERO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 6.055.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 6.07, già approvato in linea di princìpio nella seduta del 13 marzo scorso:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I posti di primo dirigente nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si prevedono disponibili al 31 dicembre 1990 e alla stessa data per gli anni successivi, e che sono destinati nella percentuale prevista dall'articolo 6 della legge 10 luglio 1984,

n. 301, al corso concorso di formazione dirigenziale, sono conferiti mediante partecipazione ad un corso triennale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o presso le Università degli Studi con questa convenzionate, seguito da un anno di uditorato senza demerito.

2. Al corso sono ammessi in numero doppio dei posti da conferire, candidati di età non superiore ad anni 35 in possesso di diploma di laurea, secondo i criteri fissati dal bando di concorso indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (che prevederà un corrispondente numero di borse di studio). Il superamento del corso consente il conseguimento del titolo di dottorato in pubblica amministrazione equipollente, a tutti gli effetti, al dottorato di ricerca di cui al decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6.07

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Presento un subemendamento all'articolo aggiuntivo 6.07.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 6.07, dopo le parole borse di studio *aggiungere le seguenti* il cui importo verrà definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.

0.6.07.1

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.6.07.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 6.07, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo Gelpi 4.02, precedentemente accantonato.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Desidero rilevare che l'articolo aggiuntivo in questione non prefigura effetti stravolgenti; muovendosi nella linea prevista dalla riforma della dirigenza, risolve in modo organico e razionale il problema dell'adeguamento stipendiale dei dirigenti. Sottolineo altresì che esso non comporta ulteriori oneri perché questi sono già previsti dalla legge finanziaria.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Già in sede di riforma della dirigenza il Governo ha dato il proprio assenso al princìpio dell'adeguamento automatico delle retribuzioni dei dirigenti rapportato agli aumenti consentiti alle altre categorie del pubblico impiego. Questo è il motivo per cui non ho nulla da obiettare ad una proposta che si rifà ad una norma già esistente. Tuttavia c'è un aspetto che va considerato con particolare attenzione. I dirigenti dello Stato hanno ottenuto un aumento proporzionato a quello delle altre categorie del pubblico impiego per il triennio 1987-1990. È evidente che il primo incremento in base al princìpio automatico avverrà contemporaneamente agli aumenti che gli altri dipendenti dello Stato avranno in base ai contratti del triennio 1991-1993.

Se tali aumenti per i dirigenti avranno vigore a partire dal gennaio 1992, è evidente che verrà compresa una fascia di retribuzione crescente di cui i dirigenti hanno già beneficiato, nel senso che tale categoria ha avuto quanto previsto in rapporto agli aumenti concessi ai dipendenti del pubblico impiego.

Pertanto, la decorrenza va posta in relazione all'entrata in vigore degli incrementi retributivi previsti per gli altri dirigenti dello Stato.

In sostanza, i dipendenti pubblici e i dirigenti dello Stato devono ricevere gli aumenti retributivi con la stessa cadenza,

non beneficiando questi ultimi di un incremento « nascosto » come quello che risulterebbe da un'immediata applicazione del meccanismo automatico.

Fatte queste brevi osservazioni, la normativa andrebbe ulteriormente modificata. In questa sede si è parlato degli stipendi dei dirigenti civili dello Stato e poi ne è stata fatta un'elencazione. Presso la Commissione affari costituzionali è in atto un confronto piuttosto serrato circa l'assoluta necessità di diminuire il numero di coloro che sono assimilati alla dirigenza. Il Ministero del tesoro era favorevole ad includere nell'elenco i soli dirigenti dello Stato, ma in Commissione si sta cercando una soluzione che consenta di far rimanere agganciati alla dirigenza solo una parte dei professori compresi nella prima fascia e quelli aventi una maggiore anzianità di servizio. Ciò sarebbe anche in correlazione ad una sentenza della Corte costituzionale. In tal senso ieri sera ho avuto un incontro con alcuni colleghi di varie Commissioni che si occupano dei problemi di questo settore.

Ricordo altresì che nel pomeriggio era prevista una seduta della Commissione con questo argomento all'ordine del giorno, ma poiché il testo non era completo, si è deciso di rinviare la riforma della dirigenza alla ripresa dei lavori dopo Pasqua.

Come dicevo, la decorrenza del congegno di adeguamento automatico va collegata al triennio contrattuale dell'altro settore della pubblica amministrazione, con le stesse modalità con cui è raccordata la magistratura. L'attribuzione di tale automatismo inoltre va riservata ai dirigenti dello Stato e alle categorie equiparate, sopprimendo tutte le altre indicazioni, anche perché non sappiamo quale sarà l'esito della riforma in atto. Non vorrei infatti che si creassero situazioni difformi tra la nuova disciplina e questa norma che assumerebbe, evidentemente, carattere transitorio.

Concludo comunicando ai colleghi che la dirigenza, nel portare a conclusione i propri contratti, ha avuto sempre qualche punto percentuale in più, anche perché le altre categorie hanno ottenuto qualche scivolamento di livello. Si può affermare che si è sempre seguito un princìpio di equità che viene mantenuto dal princìpio che viene ora proposto, purché sia agganciato direttamente alle variazioni retributive previste per le categorie contrattuali.

NOVELLO PALLANTI. Vorrei invitare i colleghi ad un'ulteriore riflessione su questo articolo aggiuntivo, in particolare sul comma 3, laddove si afferma che l'applicazione delle norme contenute nell'articolo è subordinata alla copertura finanziaria del relativo onere, mediante autorizzazione ad opera della legge finanziaria di riferimento.

Non sono convinto che sia corretto includere una tale previsione in un testo legislativo perché le leggi non sono annunci di disponibilità. Mi chiedo se l'articolo aggiuntivo abbia il carattere di una sorta di annuncio politico poco serio nei confronti della stessa categoria interessata.

Ho ascoltato con molta attenzione le parole del ministro e mi sembra che si stia facendo una certa confusione perché si sovrappongono normative a provvedimenti che sono di competenza di altra Commissione. Non comprendo perché ci attardiamo a discutere su problemi riguardanti la dirigenza su cui ha competenza la Commissione affari costituzionali. Ecco perché l'emendamento, oltretutto, mi sembra improponibile.

A mio avviso, in questo testo sono contenute molte altre disposizioni sbagliate; lo dico ora, signor presidente, per lealtà di comportamento, perché mi sembra che si siano operate forzature nell'approvazione degli emendamenti. La mia impressione è che si pensi che tanto poi da qualche parte questi emendamenti verranno respinti perché manca la copertura finanziaria; a mio avviso, tutto sommato, l'insistenza nell'approvarli e nel sostenerli rappresenta un segnale, un annuncio ed ha

valore esterno, nel senso di dimostrare che un tentativo è stato compiuto ma che altri hanno poi respinto gli emendamenti. Questo secondo me è sbagliato, è indice di malcostume e di cattiva educazione.

Preannuncio che il gruppo comunista-PDS si riserva, all'indomani dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, un esame puntiglioso del provvedimento, la cui originaria filosofia è andata trasformandosi. È evidente che in quel momento avanzeremo precise proposte; se di esse non si vorrà tener conto, assumeremo le nostre decisioni, anche ai fini dell'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Tuttavia mi limito a questa segnalazione ed invito i proponenti a ritirare l'articolo aggiuntivo; diversamente, noi voteremo contro.

PRESIDENTE. L'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo era contenuto implicitamente anche nell'espressione del parere da parte del Governo, anche perché lo stesso necessiterebbe comunque di modificazioni.

Chiedo all'onorevole Gelpi se intenda mantenere l'articolo aggiuntivo.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. La questione è di volontà politica; quando si intende raggiungere un obiettivo, eventuali modifiche di carattere tecnico non rappresentano un ostacolo.

Vorrei precisare che questo articolo aggiuntivo, come tanti altri che abbiamo approvato o respinto, non ha alcun effetto annuncio, ma trova origine in una serie di problemi. Non fa parte del nostro metodo personale adottare determinati comportamenti; credo che dovremmo semmai riflettere tutti insieme perché molte volte si fanno queste cose, le vediamo ogni giorno in Commissione ed in Assemblea. Vorrei lasciar perdere questo tipo di polemica, che non mi interessa. Ripeto, l'articolo aggiuntivo ha una sua motivazione, quella di evitare quei problemi che da qualcuno sono stati più volte denunciati. Ritiro comunque l'articolo aggiuntivo 4.02.

PRESIDENTE. Spero che il Governo sia quanto prima nelle condizioni di poter portare a compimento la trattativa avviata con le organizzazioni sindacali.

Abbiamo così terminato l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi accantonati.

Tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati in linea di princìpio in questa seduta ed in quella del 13 marzo scorso saranno inviati alle Commissioni competenti ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (5247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici ed in materia di occupazione giovanile (4384-bis); e della proposta di legge Corsi ed altri: Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alle unità sanitarie locali o all'INPS (3892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni in materia

di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici ed in materia di occupazione giovanile »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Corsi ed altri: « Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alle unità sanitarie locali o all'INPS ».

Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

Ricordo che nella seduta del 13 marzo scorso è stata proposta la costituzione di un comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 2 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO